MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 novembre 2026, in videoconferenza con M.Cristina Gregori, funzionaria della Divisione IV - Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è svolta una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 148/2015, richiesta dalla Società SIELTE S.P.A..

Hanno partecipato:
- per la Regione Piemonte, Giuseppina Genesia;
- per la Regione Lombardia, Antonio Genova;
- per la Regione Veneto, Anna Mandich;
- per la Regione Lazio, Stefano Parducci;
- per la Regione Campania, Letizia Carcatella e Antonio Abagnara;
- per la Regione Sardegna, Stefania Aresu;
- per l'Agenzia Regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, Maria Beatrice Pagnanelli;
- per Regione Emilia-Romagna, Roberto Ferrari;
- per la Regione Abruzzo, Renzo Iride e Francesco Grimaldi;
- per la Regione Puglia, Angela Pallotta;
- per la Regione Sicilia, Alessandro Noto;
- per la Sielte S.p.a., Giovanni Meli, Pasquale Cozzolino e Celestino Mazzocchi;
- per Unindustria, Dario Città;
- per la Slc Cgil, Pasqualino Grieco con delega a rappresentare la struttura nazionale;
- per la Fistel Cisl, Antonino Clemente e Giuseppe di Pietri;
- per la Uilcom Uil, Salvatore Capone **e** Giuseppe Terracciano;
- per la Ugl Telecomunicazioni: Luigi le Pera e Pietro Pesci.

Sono, altresì, presenti i rappresentanti territoriali delle OO.SS. e le R.S.U. dei siti interessati.

PREMESSO CHE

1. Sielte S.p.a., con sede legale in San Gregorio di Catania (CT) ed unità produttive su tutto il territorio nazionale, ha presentato a questo ufficio istanza finalizzata all'espletamento dell'esame congiunto di cui all'art. 24 del d.lgs. 148/2015 per la concessione della proroga della CIGS per contratto di solidarietà di cui all'art. 22 bis del d.lgs. n. 148/2015 e, pertanto, le parti sono state convocate in data odierna.
2. Nel corso del presente incontro la Società ha dichiarato quanto segue:
   - Sielte S.p.a. è una società operante nel settore dei servizi di telecomunicazioni sia per le Reti Fisse

che per le Reti Mobili;

- in maniera complementare alle attività TLC, Sielte opera anche nei mercati dei trasporti tecnologici e dei sistemi per i clienti pubblici e privati con un ruolo di System Integrator;
- la Società applica il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Telecomunicazioni;
- le Parti hanno sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza delle Regioni interessate, diversi accordi, con i quali veniva convenuta la proroga in deroga dell'ammortizzatore sociale dell'istituto del contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 22 bis del d.lgs. n. 148/2015;
- da ultimo, con il verbale di accordo sottoscritto in data 25.11.2025, le Parti hanno convenuto una ulteriore proroga del contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 22 bis del d.lgs. n. 148/2015 per il periodo dal 08/12/2025 al 07/12/2026, al fine di salvaguardare 300 posti di lavoro attraverso l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale per l'anno 2026, con previsione di ulteriori investimenti, pari ad 8 milioni di euro, in mezzi, strumenti, dotazioni informatiche, formazione ed iniziative di politica sociale;
- Nel corso dell'ultimo quinquennio l'Azienda, al fine di salvaguardare 500 posti di lavoro in esubero, ha investito somme per circa 50 milioni di euro per realizzare un vasto processo di riorganizzazione imperniato sull'attuazione di complesse iniziative formative, volte alla riqualificazione delle risorse lavorative attraverso un processo sempre più strutturato della formazione continua, sul piano della trasformazione digitale del sistema azienda e sul turn over specialistico per sostenere la complessa e avanzata diversificazione tecnologica del business aziendale, in un contesto di mercato connotato da una crisi strutturale sempre in evoluzione, per effetto delle continue e rapide innovazioni tecnologiche, e da un'esasperata competizione commerciale e dalle operazioni di consolidamento industriale del settore TLC.
- Per l'anno 2026 l'azienda, a fronte della previsione di investimenti per ulteriori 9 milioni di euro, ha già investito la quasi totalità della somma prevista.
- L'insieme di questi ingenti investimenti ha permesso di dimezzare il numero dei 500 lavoratori in esubero ed, al contempo, di stabilizzare circa 700 posti di lavoro attraverso una serie di azioni che l'azienda ha introdotto finalizzate a perseguire gli obiettivi del piano industriale strategico 2024/2026 cosi definito ed in corso di attuazione.
- Le parti, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, si sono ripetutamente incontrate per monitorare l'andamento dell'attività lavorativa in relazione all'evoluzione delle condizioni di mercato, dei cambiamenti tecnologici intervenuti nel settore TLC, delle iniziative formative volte a supportare la salvaguardia dei livelli occupazionali e degli obbiettivi industriali connessi al dispiegamento del piano strategico aziendale triennale 2024/2026.
- Tuttavia, ad oggi, perdurano le condizioni di mercato che comportano criticità per la tenuta

dell'azienda sul piano economico e industriale.

- Persistendo lo stato di difficoltà e constatata la permanenza di un residuo esubero di personale pari a n. 300 unità lavorative, le Parti, in deroga ai limiti temporali di cui agli artt. 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, a fronte del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile, ritenendo soddisfatti tutti i requisiti di cui alle circolari ministeriali n. 2 del 7/02/2018, n. 16 del 29/10/2018, n. 18 del 22/11/2018, n. 6 del 03/04/2019 e n. 1 del 3/01/2022, hanno concordato la necessità di ricorrere alla proroga della CIGS per contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 22 bis del d.lgs. n. 148/2015, al fine di favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali ed evitare una gestione traumatica delle eccedenze che ancora permangono.

3. Le Regioni Piemonte, Sardegna, Lazio, Campania, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia e Sicilia, presenti all'incontro, hanno dichiarato la rilevanza economica strategica e occupazionale della Società confermando la disponibilità ad attuare politiche attive in favore del personale sospeso.

4. La Regione Calabria, con nota agli atti di questo ufficio, ha dichiarato la rilevanza economica strategica e occupazionale della Società ed ha manifestato la propria disponibilità ad incontrare le Parti per la sottoscrizione di un accordo in merito all'avvio di specifiche politiche attive da parte della Società a favore dei dipendenti sospesi in CIGS sul proprio territorio.

VISTO

- ✓ l'art. 1, comma 133, della legge n. 205/2017 che introduce l'art. 22 bis del D.lgs. n. 148/2015;
- ✓ l'art. 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 di modifica all'art. 22 bis del D.lgs. n. 148/2015;
- ✓ le circolari ministeriali n. 2 del 7 febbraio 2018, n. 16 del 29 ottobre 2018, n. 18 del 22 novembre 2019, n. 6 del 03 aprile 2019 e n. 1 del 3 gennaio 2022;
- ✓ l'art. 1, comma 173, della legge 199/2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

a. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

b. Sielte S.p.a. presenterà, ai sensi dell'art. 22 bis del d.lgs. n. 148/2015, domanda di concessione della proroga del trattamento di CIGS per contratto di solidarietà per il periodo dall'8 dicembre 2026 al 7 dicembre 2027

c. Il trattamento straordinario di integrazione salariale sarà richiesto nei confronti di un numero massimo di 1.160 lavoratori, così come indicati nell'allegato elenco.

d. A detti lavoratori sarà applicata la riduzione media dell'orario di lavoro, su base mensile e verticale, indicata dell'Allegato 1 e comunque non superiore all'80%, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21

d.lgs. 148/2015 e dalla circolare ministeriale n. 1 del 3/1/2022.

e. Nell'ambito di tutte le strutture aziendali, sarà interessato all'applicazione del contratto di solidarietà anche il personale con orario di lavoro parziale, stante il carattere strutturale dello stesso.

f. Per ciascun lavoratore sarà applicata la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, indicata nell'Allegato 1 e comunque non superiore al 90%, come previsto dall'art. 21 del d.lgs. 148/2015 e della circolare ministeriale n. 1 del 3/1/2022.

g. Il numero del personale interessato dalle sospensioni nella misura massima del 90% è previsto in numero di 300 unità, i cui nominativi sono ricompresi e specificati nell'Allegato.

h. L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro è in tutti i casi di tipo verticale e si può estrinsecare in giornate intere, mezze giornate e/o frazioni di giornate di sospensione dell'attività lavorativa, con distribuzione su base settimanale o mensile in ordine ai Cluster professionali a cui si riferiscono.

i. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata all'unità organizzativa di appartenenza.

j. Le riduzioni di orario programmate nonché la modalità di gestione delle stesse potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia dei servizi, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi e in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che, per la loro natura, sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.

k. È fatta salva la facoltà, ai sensi della vigente normativa, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato nel presente accordo per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l'azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, informando tempestivamente le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

l. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, in funzione della complessità dell'attività che viene svolta dal personale interessato.

m. L'applicazione del Contratto di Solidarietà non riguarderà il personale con contratto di lavoro di apprendistato e in somministrazione.

n. La riduzione dell'orario di lavoro per effetto del Contratto di Solidarietà è articolata in 13 cicli di quattro settimane ciascuno equivalenti a 52 settimane, con un divisore numerico di 4,33 a livello di mese ai fini INPS.

o. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall'azienda ai singoli con cadenza di norma trimestrale.

p. L'azienda, nel corso di svolgimento del Contratto di Solidarietà, darà attuazione ad iniziative di politiche attive del lavoro imperniate su specifici programmi di formazione continua, volti a preservare nel suo complesso i livelli occupazionali.

q. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro. Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del D.lgs. 148 del 2015, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 143.

r. La Società anticiperà il trattamento d'integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

s. Il Ministero fa presente alle Parti che la misura sarà concessa nei limiti delle risorse disponibili e sollecita l'azienda a definire in modo puntuale e realistico la platea dei lavoratori interessati dallo strumento richiesto e a quantificare i relativi oneri con una oculata e attendibile previsione, atteso che l'accantonamento disposto in esito al presente accordo incide su risorse limitate ad esaurimento.

t. La Società ha quantificato l'onere a copertura dell'utilizzo della proroga del contratto di solidarietà in un importo di spesa pari a euro 8.417.028,8 di cui euro 572.668,8 per l'anno 2026 ed euro 7.844.360,00 per l'anno 2027.

u. Le parti concordano sull'opportunità di istituire periodiche verifiche, con cadenza trimestrale, a livello nazionale, unitamente alle RSU firmatarie del presente accordo, sull'andamento applicativo della presente intesa.

v. Le parti concordano, altresì, incontri di verifica e monitoraggio, a livello territoriale, con cadenza bimestrale ovvero su richiesta di una delle parti.

w. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente verbale in merito alla gestione della CIGS, le Parti, nel rispetto della normativa vigente e per quanto non in contrasto con il presente verbale, si riportano all'accordo sottoscritto in sede aziendale in data 13 novembre 2026.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso l'esame congiunto e di aver raggiunto l'accordo di cui all'art. 22 bis del d.lgs. n. 148/2015.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dichiara esperita, con esito positivo, la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 148/2015.

Questo Ufficio trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali per l'espletamento della fase istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIONE PIEMONTE	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE VENETO
REGIONE LAZIO	REGIONE SARDEGNA	REGIONE ABRUZZO
REGIONE CAMPANIA	REGIONE PUGLIA	REGIONE SICILIA

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SIELTE S.P.A.

UNINDUSTRIA

SLC CGIL

FISTEL CISL

UILCOM UIL

UGL TELECOMUNICAZIONI